



# Comune di Castell'Umberto

Città Metropolitana di Messina

Via Garibaldi, 27 - 98070 - Castell'Umberto (ME)  
Telefono. 0941.438350 - fax 0941.438657  
P. Iva 01032850834 - C.F. 84004180836  
[www.comune.castellumberto.me.it](http://www.comune.castellumberto.me.it) -  
e.mail: [info@comune.castellumberto.me.it](mailto:info@comune.castellumberto.me.it) - [comune.castellumberto@pec.it](mailto:comune.castellumberto@pec.it)

ORDINANZA N. 14 del 20/03/2020

## ORDINANZA

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

## IL SINDACO

**Visto l'art.32 della Costituzione;**

**Visto lo Statuto della Regione Siciliana;**

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**Visto l'art. 54 e 107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;**

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»* e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di*

*contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale*;

**Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, n°3, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 12 marzo 2020 e n. 6 del 19/03/2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**Viste** le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 07 del 27/02/2020, n. 08 del 04/03/2020, n. 09 del 09/03/2020, n. 10 del 10/03/2020, n.11 del 10/03/2020, n. 12 del 16/03/2020 e n. 13 del 19/03/2020, che si intendono qui richiamate ed ancora valide ed efficaci per le parti non contrastanti.

Ritenuto di dover recepire le norme attuative residuali non contenute nelle suddette ordinanze sindacali che, comunque, si intendono richiamate ed in particolare,

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)*

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

### **Articolo 2**

*(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)*

La sanificazione delle strade dei centri abitati, tenuto conto che è già stata eseguita la sanificazione degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici.

### **Articolo 3**

*(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)*

Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

## **AVVISA**

**che l'inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.**

**Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.**

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.

## **DISPONE**

**Che** la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all'albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo:

[www.comune.castell'umberto.me.it](http://www.comune.castell'umberto.me.it) e **che**, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente

## DISPONE

CHE gli uffici, ciascuno per le proprie competenze, diano esecuzione alla presente ordinanza demandando gli adempimenti necessari per l'esecuzione degli interventi di sanificazione delle strade

Che la stessa venga trasmessa:

- Alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri di Castell'Umberto
- Al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello
- All'Asp di S. Agata Militello;
- Al Presidio del 118 di Tortorici;
- All'Ill.mo Prefetto di Messina;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- All'Assessorato Regionale della Salute;
- Alla Città Metropolitana di Messina;

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o innanzi al Presidente della Regione.

Dalla Residenza Municipale



IL SINDACO

Don Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA